

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì 23 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 20,40, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Guido Signorini, Paolo Santurro, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Pier Luigi Zanella, Cecilia Beconcini, Angelo Antonio Falmi.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Silvia Tacconi, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 33

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000.

Il Consigliere Passigli illustra la proposta deliberativa in oggetto, consistente nel riconoscimento del debito fuori bilancio, scaturente da tre sentenze del Giudice di Pace, relative a sanzioni alla circolazione stradale ed ai regolamenti comunali.

Il Consigliere Briccolani invita nuovamente l'Amministrazione Comunale a richiamare gli operatori di Polizia Municipale ad osservare una maggiore scrupolosità nel sanzionare.

Il Consigliere Briziarelli specifica che due multe si riferivano a vizi di forma e quindi l'annullamento non è dovuto a motivi sostanziali.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9751/2011, depositata in data 4/01/2012 e notificata a questo Ente in data 1/03/2012, nella causa iscritta al numero RG 17394/2009, nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso della sig.ra P.P. e per l'effetto annullava il verbale n. 014606/X/09 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquidava d'ufficio, in assenza di nota, in complessivi Euro 230,00 di cui Euro 70,00 per onorari, oltre oneri fiscali;

DATO ATTO che, attesa l'esiguità della somma oggetto di condanna, non si è ritenuto opportuno, avverso detta sentenza, proporre appello entro il termine del 31/03/2012;

VISTA la nota Prot. 9840/2012 con cui la Polizia Municipale comunicava all'avvocato Andrea Bencini, legale della ricorrente, la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 230,00 per diritti e onorari, Euro 28,75 per spese generali, Euro 10,35 per CAP al 4% ed Euro 56,51 per IVA al 21%, per un totale di Euro 325,61;

VISTA la nota di risposta dell'avv. Bencini, ricevuta da questo Ente con Prot. 10095 del 23/03/2012, con cui il difensore comunicava i dati della propria cliente e indicava quale modalità di pagamento il ritiro della somma dovuta presso la Tesoreria comunale;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9241/2011, depositata in data 25 novembre 2011, nella causa iscritta al numero RG 15730/11, nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso dei signori F.R. e C.A. e per l'effetto annullava il verbale n. 29913/C/2011 del 28/07/2011 accertato "*dalla Polizia Municipale di Firenze*";
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli al rimborso delle spese di procedura liquidate in Euro 37,00 in favore dei ricorrenti;

RITENUTO che l'indicazione della Polizia Municipale di Firenze, contenuta nel dispositivo quale soggetto che ha elevato il verbale annullato, costituisca mero errore materiale che non necessita di istanza di correzione, dal momento che è indicato chiaramente, in motivazione ed anche nel dispositivo nella parte della condanna, che il soggetto che ha elevato il verbale annullato e che è tenuto al rimborso delle spese di procedura è il Comune di Bagno a Ripoli;

PRESO ATTO che l'avv. Melody Fay Ciattini, legale dei ricorrenti, ha comunicato verbalmente alla Polizia Municipale, quale modalità di pagamento, il ritiro della somma dovuta presso la Tesoreria comunale;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 629/2012, depositata in data 31 gennaio 2012, nella causa iscritta al numero RG 29387/2009 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso in proprio dell'avvocato Lucia Bianco e per l'effetto annullava il verbale n. 092384/T/09 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquidava in via equitativa in Euro 120,00 oltre IVA e CAP come per legge;

VISTA la nota Prot. 9381/2012 con cui la Polizia Municipale comunicava all'avvocato Lucia Bianco la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 120,00 per onorari, Euro 15,00 per spese generali, Euro 5,40 per CAP al 4% ed Euro 29,48 per IVA al 21%, per un totale di Euro 169,88, e la successiva nota di rettifica di questo Ente, Prot. 12096/12, in cui, facendo seguito alla corrispondenza ed ai colloqui telefonici intercorsi in relazione alla medesima causa RG n. 29387/09, si confermava che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 18 del D.P.R.633/72, le spese legali poste a carico dell'Ente nel caso in oggetto non possono ricomprendere l'IVA, e pertanto l'Amministrazione provvederà a dare esecuzione alla suddetta sentenza mediante pagamento di Euro 120,00 per onorari, Euro 15,00 per spese generali, Euro 5,40 per CAP al 4%, per un totale di Euro 140,40;

VISTA la nota di risposta dell'avvocato Bianco, ricevuta da questo Ente con Prot. 9849 del 22/03/2012, con cui il legale comunicava i propri dati ed indicava quale modalità di pagamento il bonifico bancario in proprio favore;

DATO ATTO che le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione, restando peraltro pregiudicata la possibilità di proporre appello avverso le sentenze n. 9241/2011 e n. 629/2012, ancora non notificate a questa Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 503,01, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2012;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Passigli) e 6 astenuti (Consiglieri Briccolani, Poli, Mari, Manzoli e Acanfora del Gruppo P.d.L. e Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:
  - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9751/2011, depositata in data 4/01/2012 e notificata a questo Ente in data 1/03/2012, nella causa iscritta al numero RG 17394/2009, pari ad € 325,61;
  - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9241/2011, depositata in data 25 novembre 2011, nella causa iscritta al numero RG 15730/11, pari ad € 37,00;
  - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 629/2012, depositata in data 31 gennaio 2012, nella causa iscritta al numero RG 29387/2009, pari ad € 140,40,per un totale di € 503,01;

- 2) di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2012;
- 3) di autorizzare il Dirigente competente ad integrare successivamente gli impegni, qualora dovessero emergere ulteriori spese accessorie per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alle sentenze effettivamente sostenute;
- 4) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

-----  
Si dà atto che, prima della votazione sull'argomento in oggetto, si allontanava dall'aula il Consigliere Beconcini.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 4 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 4 maggio 2012

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.

Lì 15 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori